

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. Fer., 5 agosto 2014, n. 34495

**Obblighi del conducente in caso di incidente - Obbligo di fermarsi – Soccorso all'investito – Inottemperanza – Reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cs – Configurabilità.**

*Con riferimento al reato di fuga di cui all'art. 189, comma 6, C.S., è necessario che il dovere di fermarsi sul luogo dell'incidente debba durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte all'identificazione del conducente e del veicolo, non essendo sufficiente una breve sosta tale da non consentire l'espletamento dei predetti accertamenti. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 189, comma 7, c.s., inosservanza dell'obbligo di assistenza, invece è necessario che le modalità del sinistro facciano sorgere il dubbio che vi sia un danno effettivo alla persona e tale danno deve essere percepibile dall'utente della strada.*

*(Nella fattispecie il fatto che il pedone investito non avesse perso l'equilibrio dopo l'impatto aveva indotto il conducente a non fermarsi nella consapevolezza che la vittima non avesse necessità di assistenza, quando, invece, aveva riportato lesioni gravi).* **(Cass. Pen., sez. fer., 5 agosto 2014, n. 34495) (RIV-1410-P784) (Art. 189 cs.)**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 17 febbraio 2014 ha parzialmente riformato - dichiarando la competenza per materia del Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 590 C.p., disponendo conseguentemente la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e riducendo la pena originariamente inflitta per i residui reati - la sentenza con la quale, in data 16 febbraio 2012, il Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Francavilla Fontana, aveva riconosciuto A.G. responsabile dei reati di cui all'art. 81 c.p., art. 189 c.d.s., commi 6 e 7, perché, dopo aver cagionato un incidente stradale investendo un pedone che riportava lesioni personali gravi (contusione del femore sinistro e meta carpo sinistro, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni) , ometteva di ottemperare all'obbligo di fermarsi e di prestargli assistenza (in Francavilla Fontana, il 12 novembre 2006).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione ed osserva che, richiedendosi per la configurabilità del reato di "fuga" la consapevolezza della necessità di assistenza da parte della vittima dell'incidente, nella vicenda in cui é rimasto coinvolto questa condizione non si sarebbe verificata, in quanto il pedone investito non cadeva neppure in terra, proseguendo la visita al cimitero nei pressi del quale era avvenuto il sinistro, recandosi solo successivamente al pronto soccorso dove venivano refertate le lesioni.

Aggiunge di essersi fermato per il tempo necessario a sincerarsi delle condizioni del pedone per poi riprendere la marcia, adempiendo così all'obbligo impostogli dalle norme sulla circolazione

stradale erroneamente ritenute violate dai giudici del merito.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia ancora il vizio di motivazione, lamentando che la Corte del merito non avrebbe preso in considerazione la ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e ritenendo, invece, inattendibile il teste a discarico.

4. Con un terzo motivo di ricorso deduce nuovamente il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 189 c.d.s., comma 7, che la Corte territoriale avrebbe affermato senza indicarne le ragioni e nonostante le risultanze istruttorie evidenziassero l'assenza di necessità di cura per il pedone, sorta solo in un secondo momento.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

In data 9 luglio 2014 ha depositato in cancelleria motivi nuovi con i quali deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma I, lett. e) in relazione all'art. 189 c.d.s.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

5. Il ricorso é inammissibile.

Occorre premettere che le argomentazioni sviluppate dal ricorrente risultano articolate prevalentemente in fatto, con richiami ad atti del procedimento l'accesso ai quali è precluso a questa Corte ed il dedotto vizio di motivazione appare, in definitiva, finalizzato a prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.

Ciò nonostante, le doglianze formulate, che possono essere esaminate congiuntamente, appaiono comunque manifestamente infondate, in quanto al decisione impugnata risulta del tutto immune da censure.

6. Come é noto, l'art. 189 dispone, al comma I che l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Il comma 6 del medesimo articolo sanziona penalmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, mentre l'in ottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorren te alle persone ferite è sanzionata dal successivo comma 7.

7. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al reato di "fuga" di cui all'art 189 c.d.s., comma 6, il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica. Conseguentemente, la violazione della norma penale si é ritenuta integrata anche nel caso in cui l'agente effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea senza

consentire la propria identificazione, né quella del veicolo (sez. IV, n. 9128, 7 marzo 2012; sez. IV, n. 20235, 14 giugno 2006; sez. IV n. 34621, 21 agosto 2003).

Per ciò che riguarda, invece, l'inosservanza dell'obbligo di assistenza, si è osservato che, ai fini della configurabilità del reato, le modalità del sinistro devono poter fare sorgere il dubbio che vi sia un danno effettivo alla persona e tale danno deve essere percepibile dall'utente della strada (sez. IV n. 16982, 12 aprile 2013; sez. IV n. 5510, 4 febbraio 2013; sez. VI n. 21414, 7 giugno 2010; sez. IV n. 34335, 4 settembre 2009; sez. IV n. 15867, 15 aprile 2009; sez. IV n. 14222, 21 aprile 2006 ed altre prec. conf.).

Si è ulteriormente precisato che il reato di fuga è un reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, mentre, per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, è necessaria l'effettività dello stato di bisogno dell'investito, che viene meno, oltre che, naturalmente, nel caso di assenza di lesioni, allorché altri vi abbiano già provveduto e non risulti necessario, né efficace, alcun altro intervento, circostanze, queste, che non possono essere ritenute sussistenti con una valutazione ex post, ai fini dell'esonero della responsabilità, ma devono essere ritenute dall'investitore in base ad una obiettiva valutazione da compiersi al momento dell'incidente (sez. IV n. 29706, 9 agosto 2002; sez. IV n. 5416, 9 maggio 2000).

8. Quanto all'elemento soggettivo, nel reato previsto dall'art. 189 c.d.s., comma 6, l'accertamento del dolo va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone. La consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenersi anche a quello intellettuale, quando l'agente, consapevolmente, rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi, in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone, per ciò stesso, l'esistenza (cfr., da ultimo, sez. IV n. 14546, 27 marzo 2014, non massimata. V. anche sez. IV n. 17220, 9 maggio 2012; sez. IV n. 34134, 6 settembre 2007).

9. Avuto dunque riguardo ai principi appena richiamati, pienamente condivisi dal Collegio, deve rilevarsi che, considerata la ricostruzione della vicenda operata dai giudici del merito, il dedotto vizio motivazionale risulta del tutto insussistente, essendosi la Corte territoriale correttamente conformata all'orientamento costantemente espresso da questa Corte, con argomentazioni scevre da cedimenti logici o manifeste contraddizioni.

Risulta infatti dal provvedimento impugnato che un anziano pedone veniva investito nei pressi di un cimitero dalla vettura condotta dall'imputato, il quale si stava recando presso lo stesso luogo per la consegna di una corona di fiori.

L'impatto faceva finire l'uomo con una gamba sul cofano della vettura, senza tuttavia fargli

perdere l'equilibrio, che riacquistava grazie ad un ombrello che aveva con sè e con il quale colpiva la vettura per richiamare l'attenzione del conducente che non si era fermato e che proseguiva comunque la marcia.

Tali circostanze, riferite dalla persona offesa, trovano conferma, sempre secondo i giudici del merito, nelle dichiarazioni dei testimoni escussi e nella documentazione medica acquisita agli atti.

10. Lo svolgimento dei fatti così come accertato evidenzia inequivocabilmente la piena consapevolezza, in capo all'investitore, dell'impatto con il pedone il quale, come correttamente osservato dal primo giudice, finendo con la gamba sul cofano della vettura, aveva certamente occupato il campo visivo del conducente ed aveva successivamente colpito la vettura con un ombrello.

Dunque risulta accertato in fatto che l'imputato non ha effettuato neppure una breve sosta, proseguendo la marcia fino a destinazione.

Sulla scorta dei richiamati principi, dunque, tale condotta integra pacificamente la violazione sanzionata dall'art. 189 c.d.s., comma 6.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne l'ulteriore contestazione, atteso che l'allontanamento dal luogo dell'incidente senza neppure fermarsi evidenzia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189 c.d.s., comma 7 nei termini in precedenza specificati, considerato il manifesto e consapevole rifiuto di verificare la necessità di assistenza dell'investito, l'avanzata età del quale, peraltro, consigliava particolare cautela.

11. Va infine rilevato che la sentenza impugnata non merita censura neppure nella parte in cui riconosce l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei due congiunti che l'accompagnavano, escludendo l'affidabilità del teste indotto dalla difesa.

Occorre ricordare, a tale proposito, come questa Corte abbia già avuto modo di ritenere che in sede di legittimità non è sindacabile la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (sez. II n. 20806, 25 maggio 2011; sez. IV n. 8090, 11 settembre 1981).

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha compiutamente indicato le ragioni per le quali il teste della difesa doveva ritenersi scarsamente attendibile, ponendo in evidenza il collegamento per ragioni di lavoro con l'imputato e la ricostruzione del fatto in termini tali da apparire "preconfezionata", a fronte delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testi valutate come "verosimili, equilibrate e non mosse dal rancore", oltre che sostanzialmente confermate dall'implicito riconoscimento di responsabilità da parte dell'imputato conseguente all'avvenuto risarcimento del danno.

Valutato pertanto l'iter argomentativo posto a sostegno della decisione sul punto entro il ristretto ambito delineato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, non si rileva alcun vizio di legittimità risultando la decisione impugnata, sul punto, del tutto immune da censure.

12. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, l'inammissibilità dell'impugnazione SI estende al motivi nuovi. (*Omissis*) **(Cass. Pen., sez. fer., 5 agosto 2014, n. 34495) (RIV-1410-P784) (Art. 189 cs.)**